

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA**  
**SEZIONE LAVORO**

RGL 582/2023

Il Giudice dott.ssa Silvia Fioraso,

letta l'istanza di parte ricorrente diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti contro interessati del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto che l'istanza possa trovare accoglimento nei termini di seguito precisati;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

visto anche l'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, secondo cui *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero dei potenziali **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso** nel **sito web istituzionale** del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** - previa consegna su supporto informatico da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato in data odierna, del presente provvedimento e dell'elenco dei controinteressati - dal quale risulti:

- 1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.l'indicazione dei contro interessati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

- 4.il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIM non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

**CONFERMA** le udienze di discussione già fissate dinanzi a sé per il giorno 18/7/2023 ore 12:30 (domanda cautelare) e per il giorno 19/3/2024 ore 11:50;

**DISPONE** che copia del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto venga notificata entro i termini di legge a cura della parte ricorrente:

- ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto nel sito *internet* del Ministero;
- all'amministrazione convenuta nelle forme ordinarie prescritte dalla legge.

Alessandria, 27/06/2023.

Il Giudice  
dr.ssa Silvia Fioraso